

## **Art. 63**

### **Del Collegio di Presidenza e dei successivi adempimenti**

L'assemblea congressuale, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre a sette questori, tutti scelti fra i soci effettivi che non siano candidati. I componenti del Collegio vengono nominati a maggioranza con voto palese del Congresso.

Il collegio di presidenza del Congresso:

- a. dirige i lavori assembleari secondo l'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione;
- b. vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali disponendo, se necessario, per il tramite dei questori, l'allontanamento di coloro che la disturbassero;
- c. dirime eventuali controversie assembleari;
- d. proclama gli eletti.

I lavori del Congresso saranno verbalizzati da un segretario sotto propria responsabilità, all'uopo nominato, scelto tra persone diplomate o con titolo di studio superiore, che curerà la redazione del verbale predisponendone una copia anche per il Consiglio Regionale e la Sede Centrale.

Il Congresso può essere sospeso per gravi motivi dal suo Presidente e rinviato a data da destinarsi.

Il Presidente uscente, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti convoca il nuovo Consiglio Provinciale, senza prenderne parte, per la verifica delle condizioni di eleggibilità e per prendere atto dell'esercizio del diritto di opzione.

Il Consiglio procede quindi alla individuazione ed alla nomina del Consigliere Anziano, che è di norma colui che ha rivestito per il maggior numero di anni cariche elettive in seno alla Sezione o, in caso di parità, il più anziano di iscrizione all'ENS o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente subentrante e quello uscente procedono al passaggio delle consegne.